



COMUNE DI MOLA DI BARI

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/09/2024

In vigore dal 1° novembre 2024

ART. 1 - Definizioni

1. Al fine di concorrere a garantire e potenziare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza, presso il Comune di Mola di Bari è istituito il *"Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"*.
2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni, i poteri, le modalità di nomina del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ne disciplina i rapporti con il Comune di Mola di Bari.

ART. 2 - Finalità

1. Al Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è affidata:
 - la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Mola di Bari;
 - la promozione degli obiettivi del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.
2. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
 - si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza;
 - è luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 3 – Compiti e funzioni

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
2. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti funzioni:
 - a. vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Convenzione di New York), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Convenzione di Strasburgo), del diritto dell'Unione Europea e delle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, conformemente, altresì, a quanto stabilito dal Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;

- b. promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel comune di Mola di Bari nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito;
- c. promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- d. segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'autorità penale;
- e. segnala ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;
- f. verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, caratteristiche genetiche, condizioni socio-economiche o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- g. opera a supporto del Comune di Mola di Bari al fine di segnalare e favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h. interviene, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte, nei casi di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale ai minori. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non darà seguito a richieste e segnalazioni anonime. Affinché queste ultime siano prese in considerazione devono contenere una dettagliata e documentata descrizione della violazione delle norme di legge;
- i. collabora con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

- j. sollecita tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati e propone soluzioni e metodi di raccordo;
- k. esprime pareri e formula proposte, non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti le competenze di cui al presente Regolamento;
- l. esprime valutazioni sull'impatto delle azioni poste in essere dal comune in materia di infanzia e adolescenza;
- m. collabora con altri soggetti istituzionali e associativi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza nel Comune di Mola di Bari;
- n. promuove protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione in cui essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
- o. propone agli organi comunali gli interventi organizzativi e amministrativi da intraprendere per garantire la piena attuazione delle finalità del presente Regolamento.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 2, il Garante può:

- i. consultare ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune relativi all'oggetto del suo intervento, con le forme e le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ii. accedere agli uffici pubblici o aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione in materia di infanzia e adolescenza;
- iii. suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche volte a favorire l'attuazione delle finalità del presente regolamento.

4. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza consulta, con cadenza almeno semestrale, i rappresentanti della società civile e delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dei minori, sia pubbliche che del privato sociale, al fine di monitorare l'attuazione delle norme nelle materie oggetto del presente Regolamento e di facilitare azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.

5. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici del Comune di Mola di Bari e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune di Mola di Bari o, comunque, sottoposte al suo controllo o vigilanza.

6. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
7. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza informa costantemente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale delle proprie attività in attuazione del mandato ricevuto. Egli, inoltre, presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell'anno precedente.

ART. 4 – Nomina e requisiti

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è nominato dal Consiglio Comunale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, tra le candidate e i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. È eletta la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessuna persona candidata ottenga tale quorum, sarà eletta la persona che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il competente Settore Servizi Generali, a seguito di apposito avviso pubblico, predispone un elenco di nominativi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e lo sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale.
3. È eleggibile al ruolo di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza chi risulta in possesso di tutti i seguenti requisiti
 - a. diploma di laurea
 - b. chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali e/o pedagogiche ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale;
 - c. chi dia ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
4. Il ruolo di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come definito nel presente regolamento, è compatibile con il ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari.
5. Non è eleggibile al ruolo di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
 - a. chi è componente del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi di enti del terzo settore nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

- b. chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
 - c. chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale o lo è stato negli ultimi due anni;
 - d. chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
6. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione.
7. Al Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si applicano, altresì, le cause di incompatibilità per la carica di Sindaco previste dall'articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – Durata e revoca

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Resta inteso che alla scadenza del triennio il settore competente provvede a predisporre l'avviso pubblico di cui all'art. 4 comma 2.
2. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale, per gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. La proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che potrà presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
3. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può, altresì, essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la medesima maggioranza di cui al punto precedente, nei casi in cui venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 comma 7. In tal caso, il Presidente del Consiglio Comunale, venuto a conoscenza della sopravvenuta

incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla entro il termine di 15 giorni. In caso di inottemperanza, la proposta di decadenza è discussa dal Consiglio Comunale.

ART. 6 – Trattamento economico

1. L'incarico di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.
2. È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica. Il rimborso è disposto dal Settore Servizi Generali solo se le spese sono state preventivamente autorizzate dal medesimo Settore, sulla base di adeguata documentazione di spesa ed esclusivamente nell'ambito del budget assegnato di cui al comma successivo.
3. Per i rimborsi di cui al punto precedente, annualmente al Settore Servizi Generali è assegnato apposito budget a valere sulle risorse del bilancio comunale.

ART. 7 – Struttura e personale

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'esercizio dei poteri e nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento si avvale del supporto delle strutture del Settore Servizi Generali. Al garante dovrà essere, in ogni caso, assicurato uno spazio identificabile e in grado di tutelare la privacy del cittadino.
2. Il Comune di Mola di Bari mette a disposizione del Garante una casella di posta elettronica ordinaria e una casella di posta elettronica certificata nonché un adeguato spazio comunicativo sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 8 – Celebrazione della Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante, al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori, favorisce la celebrazione della "*Giornata dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza*" che sarà celebrata il 20 novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dalle Nazioni Unite nel medesimo giorno.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni norma regolamentare comunale precedente disciplinante analogo argomento.